

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 29.5.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 maggio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Salvatore Priola, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra.

#### **1) RECLAMO N°. 143 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VISIBELLI ROCCO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7.3.2017.**

Con atto datato 13 marzo 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici della LND del 7 marzo 2017 con la quale detta Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Visibelli Rocco della somma di € 4.300,00, a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto "inter partes" in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

A sostegno dell'impugnazione promossa, la Società reclamante eccepiva che "...il Sig. Visibelli, nel corso degli ultimi mesi di durata dell'accordo con la Società reclamante, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF laddove, appunto, si prevede che 'i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla FIGC e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza' (comma 1) e che 'i giovani di serie devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalla Società per il loro perfezionamento tecnico...' (comma 2)".

Pertanto, la SSD Viareggio 2014 a rl concludeva chiedendo l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto con propria memoria difensiva evidenziando in primo luogo l'erroneità, la manifesta infondatezza e la pretestuosità, con

finalità chiaramente dilatorie, delle eccezioni e deduzioni formulate dalla controparte nel proprio scritto difensivo ed in secondo luogo *“...come la stessa SSD Viareggio 2014 a rl rilasciasse al calciatore Sig. Visibelli Rocco un assegno datato 31.08.2016 a firma dell'amministratore delegato Sig.ra Buoncristiani Cecilia e timbrato dalla stessa Società dell'importo di € 3.795,00 al netto delle ritenute fiscali di legge a saldo delle somme spettanti, che però risultava scoperto e pertanto andava impagato...”*, in assoluta contraddizione con le contestazioni mosse al calciatore.

La difesa del calciatore ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del gravame proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza emessa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Alla riunione del 29 maggio 2017, i legali delle parti si sono sostanzialmente riportati ai propri atti difensivi ed il reclamo è stato discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato, in quanto si appalesa del tutto infondato, generico e privo di qualsiasi supporto probatorio e documentale. Infatti, non avendo la detta Società dedotto alcunché, in relazione all'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico, richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto alcuna documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, la CAE della LND ha correttamente accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico) che dà piena prova sia della conclusione dell'accordo, in base al quale viene richiesto il pagamento, sia dell'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La CAE della LND ha, peraltro, rilevato, altrettanto correttamente, a sostegno della propria decisione, che l'eccezione e le argomentazioni formulate dalla SSD Viareggio 2014 a rl, a fondamento del proprio reclamo, di cui non è stato fornito comunque alcun elemento probatorio, attengono *“...ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico...”*, e non possono avere pertanto alcuna rilevanza nel presente giudizio dinanzi a questa Commissione che ha competenza solo ed esclusivamente per vicende di carattere economico.

Va quindi confermata la decisione della CAE della LND in quanto correttamente adottata e pertanto immune da vizi.

Attesa la palese infondatezza del gravame, anche per le ragioni strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. va condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 CGS FIGC, il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Visibelli Rocco in complessivi € 200,00 (Euro duecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ARENA NICOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7.3.2017.**

Con ricorso del 28 novembre 2016 l'atleta tesserato Nicola Arena adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società Siracusa Calcio Srl (già ASD Città di Siracusa) al pagamento della somma di € 8.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società resistente non si costituiva né depositava memorie.

La Commissione Accordi Economici, rilevato come la documentazione prodotta in atti offrì ampio e decisivo riscontro in merito alla pretesa azionata dal calciatore e ritenendo condivisibili le argomentazioni dedotte dal calciatore ne accoglieva la domanda e, con delibera prot. 113/CAE/2016-17 del 7/03/2017, condannava la Società Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di € 8.400,00, in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla Società Siracusa Calcio Srl in data 7/03/2017, è stata da questa impugnata con atto del 13/03/2017.

La Società, con unico motivo di impugnazione, ha eccepito di aver corrisposto al calciatore maggiori somme rispetto a quelle richieste sostenendo di essere in possesso di ricevute attestanti tali pagamenti. Le ricevute, tuttavia, non sono state depositate né innanzi alla CAE né innanzi a questo Tribunale.

Il calciatore non ha depositato controdeduzioni.

Con pec in data 10 maggio 2017, la Società Siracusa Calcio Srl ha chiesto un rinvio della discussione della vertenza a causa di un impegno del proprio Presidente.

Alla riunione del 29/05/2017 il reclamo è stato discusso e deciso.

In via preliminare è necessario esaminare la richiesta di rinvio avanzata dalla Società Siracusa Calcio Srl.

Tale richiesta è del tutto generica e sguarnita di ogni supporto documentale. La Società non allega, infatti, alcun documento comprovante il concomitante impegno del proprio Presidente. Va evidenziato, inoltre, come nella stessa riunione del 29/05/2017 la Società avesse pendente un altro reclamo per il quale aveva richiesto l'audizione, ma non ne abbia chiesto il rinvio.

Nel merito, la Società Siracusa Calcio Srl, con un unico motivo di appello sostiene di aver corrisposto al calciatore somme maggiori di quanto richiesto con il ricorso innanzi alla CAE. Tuttavia, non vi è alcuna prova di tali corresponsioni, non essendo stato depositato alcun documento.

Per completezza si rileva come la documentazione attestante i pagamenti avrebbe comunque dovuto essere depositata innanzi alla CAE, la produzione innanzi a questo Tribunale, laddove vi fosse stata sarebbe stata inammissibile perché tardiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PORCARO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7.3.2017.**

Con ricorso del 29 dicembre 2016 l'atleta tesserato Davide Porcaro adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società Siracusa Calcio Srl (già ASD Città di Siracusa) al pagamento della somma di € 900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società resistente non si costituiva né depositava memorie.

La Commissione Accordi Economici accoglieva la domanda e, con delibera prot. 113/CAE/2016-17 del 7/03/2017, condannava la Società Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di € 900,00, in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla Società Siracusa Calcio Srl in data 7/03/2017, è stata da questa impugnata con atto del 13/03/2017.

La Società, con unico motivo di impugnazione, ha eccepito di aver avuto notizia del procedimento solo dopo la notifica della decisione da parte della CAE.

Ciò perché il calciatore avrebbe indirizzato il reclamo non alla sede legale della Società, ovvero via Montegrappa n. 120, bensì ad un altro indirizzo, ovvero viale Scala Greca n. 406. Ha dedotto, pertanto, una lesione del contraddittorio chiedendo, conseguentemente, l'annullamento della decisione CAE.

Il calciatore ha depositato controdeduzioni affermando di aver inviato il ricorso alla Società correttamente denominata nell'indirizzo di via della Scala Greca n. 406b, indicato come sede operativa nel sito internet della Società stessa e sempre conosciuto dal giocatore quale riferimento fisico per la corrispondenza con la Società.

Ha quindi ribadito la richiesta di corresponsione delle somme non pagate.

Alla riunione del 29/05/2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che per il principio generale della autosufficienza degli atti di gravame, il ricorso deve necessariamente contenere, in ogni caso, i motivi di merito per i quali la pretesa della parte resistente non dovrebbe essere meritevole di accoglimento.

Ebbene, nell'atto introduttivo del presente giudizio è invece del tutto omesso ogni riferimento al merito della questione controversa con la conseguente inammissibilità del reclamo.

In ogni caso, allo stato degli atti, emerge che innanzi alla Commissione Accordi Economici non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa di Siracusa Calcio Srl. Il ricorso del calciatore, infatti, è stato notificato presso la sede che risulta, quale sede operativa nel foglio di censimento e organigramma presente presso l'anagrafica Federale.

A ciò si aggiunga che v'è prova che Siracusa Calcio Srl abbia ricevuto l'atto come da cartolina di ritorno depositata dal difensore del calciatore in sede di riunione.

Tanto premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Carmine Fabio La Torre **Componenti**; Sig. Claudio Cresta

**Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra.

**4) RECLAMO N°. 149 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DELLA GUARDIA ANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7.3.2017.**

Con atto del 10 marzo 2017, la Sef Torres 1903 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 7 marzo 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Angelo Della Guardia del complessivo importo di euro 3.000,00 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico del 11 settembre 2015 che prevede un importo lordo di euro 7.500,00 per la stagione sportiva 2015/2016 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 4.500,00.

La reclamante Società eccepisce in primo luogo l'estinzione del giudizio per violazione del termine perentorio di novanta giorni di cui all'art. 34 bis CGS avendo la CAE deciso la controversia pervenuta a luglio 2016, solo nel marzo 2017 dunque ben oltre detto termine.

Nel merito deduce poi di non dover comunque alcuna somma al calciatore, riservandosi però di documentare in seguito le proprie ragioni non ritrovandosi al momento – a causa del cambio di gestione sociale avvenuto ad aprile 2016 – la documentazione contabile ed amministrativa a propria disposizione. La vicenda del passaggio di gestione sociale e dello smarrimento della documentazione sarebbe poi sottoposta al vaglio della Giustizia Ordinaria (come da querela allegata) di talché la reclamante chiede al riguardo ancora in via preliminare, ma subordinata alla richiesta di estinzione, la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti giudiziali.

Il calciatore Della Guardia, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato proprie controdeduzioni deducendo in via preliminare l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte per la prima volta innanzi a questo Tribunale e non alla CAE, ove nulla era stato dedotto. Sempre in via preliminare il resistente contesta la pretesa estinzione del giudizio in quanto l'art. 34 bis CGS sarebbe inapplicabile ai procedimenti innanzi la CAE non avendo la medesima – secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale – natura di Organo di Giustizia. Nel merito insiste per la condanna della Sef Torres 1903 Srl al pagamento dei compensi non avendo controparte dimostrato alcun argomento a contrario e non potendo di certo imputarsi al calciatore, a scapito dei suoi diritti, la vicenda del passaggio societario e dello smarrimento documentale; anzi in atti è sostanzialmente riconosciuto dalla stessa reclamante come il calciatore abbia prestato la propria attività agonistica per la medesima Società ricevendo compensi per € 4.500,00, cioè solo parte di quanto stabilito.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 29 maggio 2017.

L'eccezione preliminare di estinzione del giudizio della reclamante non può accogliersi; questo Tribunale deve infatti confermare il proprio costante orientamento per cui, dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento LND, non risulta che la CAE abbia natura di organo di giustizia e pertanto ad essa non si applicano i termini di cui all'art. 34 bis CGS.

Non sussistano poi motivi per sospendere il procedimento in quanto la vicenda del passaggio di proprietà della Sef Torres e dello smarrimento della documentazione, foriera di possibili controversie innanzi alla Giustizia Ordinaria così come l'eventuale corso degli accertamenti di

quest'ultima non rilevano in questa sede, né possono comunque imputarsi o incidere in senso negativo per il calciatore.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

Non vi sono motivi per riformare la decisione della CAE che risulta corretta; le generiche contestazioni della reclamante – oltre che tardive e quindi in parte inammissibili - rimangono poi prive di alcun rilievo o pregio, confermando per la verità un atteggiamento pretestuoso delle reclamante, con la proposizione di molteplici identici reclami già decisi da questo Collegio nello stesso identico senso.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Della Guardia Angelo in complessivi € 200,00 (Euro duecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 150 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ SC CARONNESE CONTRO LA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA DI TIM CUP 2016 – MATERA CALCIO – SC CARONNESE DEL 31.07.2016.**

Con ricorso del 17 marzo 2017 la SC Caronnesi ha adito questo Tribunale Federale per ottenere il pagamento della quota di partecipazione dell'incasso (pari al 50% dell'importo lordo della biglietteria, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell'incasso netto) relativo alla gara Martina-Caronnesi di TIM CUP 2016/2017 disputata il 31 luglio 2016.

A supporto della domanda il sodalizio ricorrente dichiara che l'esistenza del credito è confermata dalle comunicazioni intercorse con il Matera Calcio Srl.

Sulla base di tale ricostruzione la SC Caronnesi ha chiesto, con il favore delle spese, "(...) di condannare il Matera calcio Srl al pagamento dell'importo di € 4.541,52, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, in favore della ricorrente (...)".

Il Matera Calcio Srl non ha presentato controdeduzioni.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Dalla documentazione prodotta risulta che la gara di TIM CUP 2016/2017 fra il Matera e la Caronnesi è stata disputata il giorno 31 luglio 2016 presso lo Stadio Franco Salerno di Matera. Dal riepilogo ufficiale dell'incontro (c.d. borderò) si evince chiaramente che alla gara hanno assistito 1861 spettatori per un incasso netto di € 10.092,05 dal quale, detratte le spese forfettarie del 10% (come previsto dal regolamento della manifestazione pubblicato in Serie A – C.U. n. 154 del 19.02.2015), residua un importo netto di € 9.082,84 che va ripartito fra i due sodalizi nella misura di € 4.541,42.

Tali risultanze numeriche non sono mai state contestate dal Matera Calcio Srl, tant'è che dalla documenta in atti risulta proprio che la stessa si è solo limitata a chiedere "(...) un tempo più congruo per porre in essere l'invocato adempimento (...)".

La domanda della S.C. Caronnesi deve ritenersi fondata e quindi deve essere accolta.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SC Caronnesse e, per l'effetto, dichiara la Società Matera Calcio Srl tenuta a corrispondere alla Società SC Caronnesse la somma di € 4.541,52 (Euro quattromilacinquecentoquarantuno/52) a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso della gara Matera – Caronnesse di TIM CUP del 31.7.2016 oltre agli interessi legali dalla data dell'incontro sino al soddisfo.

Liquida in favore della Società SC Caronnesse le spese di lite, quantificate in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori, ponendole a carico del Matera Calcio Srl.

Ordina restituirsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Salvatore Priola, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra.

#### **6) RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CACIAGLI SIMONE, PUBBLICATA NEL 276/CAE-LND del 30.3.2017.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 05 aprile 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 30 marzo 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Caciagli Simone dell'importo di Euro 6.400,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

A sostegno deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell'accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

Conseguentemente conclude per l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Caciagli Simone ha inviato tempestive controdeduzioni evidenziando in primo luogo la quasi integrale copiatura del contenuto della memoria difensiva depositata dalla Società innanzi la CAE e la manifesta infondatezza delle doglianze lamentate dalla Società e rilevando, comunque, la mancata contestazione in ordine alla validità dell'accordo e del quantum delle somme dovute.

Lo stesso conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione, oltre che per la temerarietà dell'appello proposto.

Con pec inviata in data 24 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 trasmetteva un ulteriore nota con la quale informava questo Tribunale dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale della vertenza, allegando lettera liberatoria sottoscritta dalla stessa Società e dal giocatore, in uno alla copia del documento di riconoscimento dello stesso.

La vertenza è stata, quindi, decisa alla riunione del 29 maggio 2017.

Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, ricorrano effettivamente le condizioni per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione.

Infatti il documento prodotto datato 24 aprile 2017 e sottoscritto dalla SSD Viareggio 2014 e dal giocatore Caciagli Simone, anche se non indirizzato a questo Tribunale, consente di ritenere raggiunto tra le parti un accordo transattivo in ordine al pagamento del saldo della somma ancora dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016 e la conseguente volontà di far cessare la controversia.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, attesa la comunicazione della Società SSD Viareggio 2014 a rl del 24.5.2017, dichiara cessata la materia del contendere, fermo restando l'obbligo del pagamento della penale alla FIGC, come da decisione impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO BOSCO ANDREA, PUBBLICATA NEL 276/CAE-LND del 30.3.2017.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 05 aprile 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 30 marzo 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Lo Bosco Andrea dell'importo di Euro 1.705,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

A sostegno deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell'accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

Conseguentemente conclude per l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Lo Bosco Andrea ha inviato tempestive controdeduzioni evidenziando in primo luogo la quasi integrale copiatura del contenuto della memoria difensiva depositata dalla Società innanzi la CAE e la pretestuosità ed infondatezza delle doglianze lamentate dalla Società.

Lo stesso conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione, oltre che per la temerarietà dell'appello proposto.

Con pec inviata in data 24 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 trasmetteva un ulteriore nota con la quale informava questo Tribunale dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale della vertenza, allegando lettera del legale del giocatore con cui si dava atto dell'avvenuta ricezione da parte del giocatore delle somme dovute e transattivamente determinate in € 1.200,00 e della conseguente rinuncia agli atti del presente procedimento.

La vertenza è stata, quindi, decisa alla riunione del 29 maggio 2017.

Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, ricorrano effettivamente le condizioni per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione.

Infatti il documento prodotto indirizzato alla SSD Viareggio 2014 e a firma del legale del giocatore Lo Bosco Andrea, anche se non indirizzato a questo Tribunale, consente di ritenere raggiunto tra le parti un accordo transattivo in ordine al pagamento del saldo della somma ancora dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016 e la conseguente volontà di far cessare la controversia.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, attesa la comunicazione del legale del calciatore Lo Bosco Andrea del 24.5.2017, dichiara cessata la materia del contendere, fermo restando l'obbligo del pagamento della penale alla FIGC, come da decisione impugnata.

Ordina incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 171 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAVAS GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6.4.2017.**

Con raccomandata A/R n. 15089959034-5 del 10.10.2016, inviata alla SSD ARL Potenza Calcio e per conoscenza alla Commissione Accordi Economici ed all'Associazione Italiana Calciatori e ricevuta dalla Società in data 20.10.2016, il Sig. Gaetano Navas, con incarico conferito all'Avv. Gennaro Lollo, sollecitava il pagamento di € 1.450,00, quale somma residua del corrispettivo dovuto per la stagione sportiva 2015/2016, in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra il calciatore e la suddetta Società.

Successivamente, il calciatore inviava altra raccomandata A/R a firma dello stesso e dell'Avv. Gennaro Lollo, alla SSD ARL Potenza Calcio, alla C.A.E. e p.c. all'A.I.C., nella quale reiterava la richiesta già avanzata precedentemente e deduceva la violazione dell'accordo economico stipulato per il campionato di Serie D, Girone H, provvedendo al pagamento, in data 15.02.2017, della tassa di reclamo dovuta alla C.A.E.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 06.04.2017, accoglieva il reclamo, datato 10.10.2016, e condannava la SSD ARL Potenza Calcio al pagamento dell'importo complessivo di € 1.450,00, con restituzione della tassa di reclamo in favore del calciatore Navas.

Avverso tale decisione, la Società soccombente proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale Federale eccependo due questioni procedurali: la dichiarazione di inammissibilità d'ufficio del reclamo datato 10.10.2016, in quanto non sottoscritto dal difensore e comunque estinto, essendo la decisione della C.A.E. intervenuta oltre 90 giorni dalla proposizione dello stesso ed in subordine, laddove il reclamo fosse diverso da quello ricevuto dalla Società, la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo per palese violazione del contraddittorio.

Controdeduceva il calciatore Navas chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine la possibilità di riproporre il reclamo.

Il reclamo presentato dalla Società SSD ARL Potenza Calcio deve essere accolto.

Si ritiene, infatti, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 8 CGS e dell'art. 25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D., non solo che i reclami sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono

essere motivati e trasmessi agli organi competenti ma, altresì, che al reclamo diretto alla C.A.E. deve essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00.

Orbene, dall'esame della documentazione pervenuta a questo Tribunale risulta che la lettera raccomandata A/R inviata in data 10.10.2016 alla SSD ARL Potenza Calcio e, per conoscenza, alla Commissione Accordi Economici, non può essere considerata quale mezzo idoneo ad instaurare il procedimento innanzi all'Organo Federale, trattandosi di semplice lettera di messa in mora avente il mero scopo di sollecitare il pagamento delle somme dovute al calciatore.

Al vizio procedurale sul quale è stato incardinato il procedimento innanzi alla C.A.E., consegue l'annullamento della decisione del 06.04.2017 della Commissione Accordi Economici-L.N.D., come stabilito dall'art. 37 co. 4 del CGS

La disposizione testé richiamata prevede che laddove la Corte Federale di appello rilevi motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, deve procedere all'annullamento della decisione impugnata senza rinvio.

Tale norma, sebbene dettata per disciplinare i procedimenti pendenti innanzi alla Corte Federale di appello, può essere applicata estensivamente anche al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche, trattandosi nella specie di organo giudicante di secondo grado.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSDARL Potenza Calcio e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ordina restituirsi la tassa.

**9) RECLAMO N°. 172 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCALZONE ANGELO GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6.4.2017.**

Con atto del 11 aprile 2017, la Sef Torres 1903 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 6 aprile 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Angelo Giuseppe Scalzone del complessivo importo di euro 6.233,59 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 2.300,00.

La reclamante Società deduce nel merito di non dover alcuna somma al calciatore, producendo dichiarazione liberatoria del medesimo; ad ogni modo deduce inoltre di non avere al momento altra documentazione contabile ed amministrativa a propria disposizione a causa del cambio di gestione sociale avvenuto ad aprile 2016. La vicenda del passaggio di gestione sociale e dello smarrimento della documentazione sarebbe poi sottoposta al vaglio della Giustizia Ordinaria (come da querela allegata) di talché la reclamante chiede al riguardo in via preliminare la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti giudiziari.

Il calciatore Scalzone, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato proprie controdeduzioni deducendo in via preliminare l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte per la prima volta innanzi a questo Tribunale e non alla CAE, ove nulla era stato dedotto.

In ogni caso quanto alla liberatoria prodotta precisa come questa fosse condizionata al pagamento, entro il 12.12.2016 della minor somma di € 1.000,00, cifra poi mai corrisposta con conseguente inefficacia della liberatoria stessa.

Nel merito insiste pertanto per la condanna della Sef Torres 1903 Srl al pagamento dei compensi non avendo controparte dimostrato alcun pagamento effettuato per le somme richieste e non potendo di certo imputarsi al calciatore a scapito dei suoi diritti la vicenda del passaggio societario e dello smarrimento documentale; anzi in atti è sostanzialmente riconosciuto dalla stessa reclamante come il calciatore abbia prestato la propria attività agonistica per la medesima Società ricevendo compensi per € 2.300,00, cioè solo parte di quanto stabilito.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 29 maggio 2017.

In via preliminare deve rilevarsi come non sussistano motivi per sospendere il procedimento in quanto la vicenda del passaggio di proprietà della Sef Torres e dello smarrimento della documentazione, foriera di possibili controversie innanzi alla Giustizia Ordinaria così come l'eventuale corso degli accertamenti di quest'ultima non rilevano in questa sede, né possono comunque imputarsi o incidere in senso negativo per il calciatore.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

La documentazione allegata dalla reclamante per la prima volta innanzi a questo Tribunale è inammissibile, ad ogni modo deve comunque rilevarsi come la liberatoria prodotta non possiede i requisiti richiesti dal CGS (essendo priva di data e condizionata ad un futuro pagamento). Non vi sono pertanto motivi per riformare la decisione della CAE che risulta corretta; le generiche contestazioni della reclamante – oltre che tardive e quindi in parte inammissibili - rimangono prive di alcun rilievo o pregio, confermando per la verità un atteggiamento pretestuoso delle reclamante, con la proposizione di molteplici identici reclami già decisi da questo Collegio nello stesso identico senso.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Scalzone Angelo Giuseppe in complessivi € 300,00 (Euro trecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N°. 173 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VARRIALE UMBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6.4.2017.**

Con atto del 11 aprile 2017, la Sef Torres 1903 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 6 aprile 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Umberto Varriale del complessivo importo di euro 7.627,48 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 2.000,00.

La reclamante Società deduce nel merito di non dover alcuna somma al calciatore; ad ogni modo precisa di non avere al momento la necessaria documentazione contabile ed amministrativa a propria disposizione a causa del cambio di gestione sociale avvenuto ad aprile 2016. La vicenda del passaggio di gestione sociale e dello smarrimento della documentazione sarebbe poi sottoposta al vaglio della Giustizia Ordinaria (come da querela allegata) di talché la reclamante chiede al riguardo in via preliminare la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti giudiziari.

Il calciatore Varriale, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato proprie controdeduzioni deducendo in via preliminare l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte per la prima volta innanzi a questo Tribunale e non alla CAE, ove nulla era stato dedotto.

Nel merito insiste pertanto per la condanna della Sef Torres 1903 Srl al pagamento dei compensi non avendo controparte dimostrato alcun pagamento effettuato per le somme richieste e non potendo di certo imputarsi al calciatore, a scapito dei suoi diritti, la vicenda del passaggio societario e dello smarrimento documentale; anzi in atti è sostanzialmente riconosciuto dalla stessa reclamante come il calciatore abbia prestato la propria attività agonistica per la medesima Società ricevendo compensi per € 2.000,00, cioè solo parte di quanto stabilito.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 29 maggio 2017.

In via preliminare deve rilevarsi come non sussistono motivi per sospendere il procedimento in quanto la vicenda del passaggio di proprietà della Sef Torres e dello smarrimento della documentazione, foriera di possibili controversie innanzi alla Giustizia Ordinaria così come l'eventuale corso degli accertamenti di quest'ultima non rilevano in questa sede, né possono comunque imputarsi o incidere in senso negativo per il calciatore.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

Non vi sono invero motivi per riformare la decisione della CAE che risulta corretta; le generiche contestazioni della reclamante – oltre che tardive e quindi in parte inammissibili - rimangono prive di alcun rilievo o pregio, confermando per la verità un atteggiamento pretestuoso delle reclamante, con la proposizione di molteplici identici reclami già decisi da questo Collegio nello stesso identico senso.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Varriale Umberto in complessivi € 300,00 (Euro trecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Pubblicato in Roma il 19 giugno 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio